

Home (/) / Banche dati (<http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/>)

## Dettaglio Legge Regionale

Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate. (13-5-2009)

**Regione:**Umbria

**Estremi:**Legge n.11 del 13-5-2009

**Bur:**n.23 del 20-5-2009

**Settore:**Politiche infrastrutturali

**Delibera C.d.M. del:** 3-7-2009 / **Impugnata**

La legge regionale nel disciplinare la materia afferente alla bonifica delle aree inquinate e alla gestione integrata dei rifiuti, presenta diversi aspetti in contrasto con la normativa nazionale vigente e con il dettato comunitario di settore, nella disciplina dei rifiuti e della valutazione impatto ambientale. Essa quindi si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1, che impone alle regioni il rispetto degli obblighi comunitari, e comma 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", considerato anche che costante giurisprudenza costituzionale ha affermato che i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (sent.nn.61/2009, 10 /2009, 277/2008, 62/2008).

In particolare :

1) la disposizione contenuta nell'art. 7, lett. c) prevede che il Comune abbia il compito rilasciare, rinnovare e modificare "l'autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta".

A tal proposito si osserva che la vigente disciplina nazionale di settore, costituita dal DM 8 aprile 2008, adottato ai sensi dell' art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che il soggetto che gestisce il centro di raccolta debba solamente essere iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e che la sola realizzazione dei citati centri, e non già anche la gestione di essi, sia "approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente" (art. 2, commi 1 e 4). Pertanto subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio dell'autorizzazione alla gestione da parte del Comune, così come disposto nella legge regionale in esame, si pone in contrasto con la citata normativa nazionale, espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.

2) La norma contenuta nell'art. 44 esclude dal proprio campo di applicazione, tra l'altro, i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.

Con tale previsione, peraltro di non chiara lettura, la Regione opera una illegittima esclusione dalla nozione di "rifiuto" di materiali che rientrano nel campo di applicazione della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

La definizione comunitaria recata dall' art. 1 della Direttiva 2006/12/CE, recepito nell'ordinamento nazionale dall'articolo 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che è rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Sulla base dei principi del diritto comunitario e della ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia (Sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00), si può affermare che non è possibile adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma è necessario effettuare una valutazione, caso per caso, al fine di verificare se l'intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessi. Tale principio non può essere derogato dalla Regione dato il vincolo del rispetto comunitario derivante dall'art. 117, comma 1, Cost. Inoltre, in relazione alla definizione di rifiuto, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime norme regionali che escludevano da detta categoria taluni materiali (sent. 61/2009).

Per tale motivo si ritiene che le disposizioni dell'articolo in esame, oltre che essere in contrasto con quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, agli articoli 183, comma 1, lettera a) e 185, possano esporre l'Italia ad una procedura d'infrazione per indebita restrizione del campo di applicazione della direttiva sui rifiuti.

3) l'articolo 46 esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 152/2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte IV del D. Lgs. 152/2006, anche se rientranti nella tipologia di cui al punto 7, lettera zb, dell'allegato IV alla parte II del citato decreto, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a 200 tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a 60 giorni. Tale deroga risulta in palese contrasto con quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 che, al punto 7, lettera zb, dell'allegato IV alla parte II, che prevede la verifica di assoggettabilità per gli impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D. Lgs. 152/2006, senza specificare se si tratti di impianti mobili o meno. Si fa presente, inoltre, che la Commissione europea, circa l'applicazione della Direttiva 85/337/CEE relativamente agli impianti mobili di trattamento rifiuti, ha ribadito, con nota del 17.11.2004, prot. Env.D.3/LT/cro D(2004) 532306, che "il carattere mobile e temporaneo di tali impianti non costituisce di per se motivo di esclusione dalle liste dei progetti elencati negli allegati della direttiva o di considerazione particolare ai fini della qualificazione di un progetto ai sensi della stessa. Pertanto, posto che essi abbiano le caratteristiche per essere considerati come progetti di cui agli allegati I e II, gli impianti mobili di trattamento rifiuti sono assoggettati alle prescrizioni e alle procedure previste dalla direttiva". Pertanto la normativa regionale in oggetto, dettando disposizioni in contrasto con la normativa nazionale vigente e con il dettato comunitario di settore, nella disciplina dei rifiuti e della valutazione impatto ambientale, presenta profili di illegittimità per violazione dell'art. 117, comma 1 e 2, lett. s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema".

Per tali ragioni si ritiene che la legge venga impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art.127 cost.

« Indietro

## Tag Cloud

AUTONOMIE (/TAG?TAG=AUTONOMIE) CITTÀ METROPOLITANE (/TAG?TAG=CITTÀ METROPOLITANE) EMILIA-  
 ROMAGNA (/TAG?TAG=EMILIA-ROMAGNA) ENTI LOCALI (/TAG?TAG=ENTI LOCALI) LEGGE DELRIO (/TAG?TAG=LEGGE DELRIO)  
 LOMBARDIA (/TAG?TAG=LOMBARDIA) **MINISTRO COSTA (/TAG?TAG=MINISTRO COSTA)**  
**MINORANZE LINGUISTICHE (/TAG?TAG=MINORANZE LINGUISTICHE)**  
**SOTTOSEGRETARIO BRESSA (/TAG?**  
**TAG=SOTTOSEGRETARIO BRESSA)** VENETO (/TAG?TAG=VENETO)

## Dossier e Normativa

**INFOGRAFICA: "LE LEGGI REGIONALI. FOCUS SULLE IMPUGNATIVE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI DAL 2008 AL 2016"**  
 (HTTP://WWW.AFFARIREGIONALI.IT/COMUNICAZIONE/DOSSIER-E-NORMATIVA/INFOGRAFICA-LE-LEGGI-REGIONALI-FOCUS-SULLE-IMPUGNATIVE-IN-CDM-2008-2016/)

Le leggi regionali esaminate dal Consiglio dei Ministri nel corso delle legislature XVI e XVII

---

**I DOSSIER DELLE CITTÀ METROPOLITANE (**  
**HTTP://WWW.AFFARIREGIONALI.IT/COMUNICAZIONE/DOSSIER-E-NORMATIVA/I-DOSSIER-DELLE-CITT%C3%A0-METROPOLITANE/)**

Le analisi territoriali curate dal Dipartimento in collaborazione con Istat, Invitalia e Consorzio Interuniversitario Mipa

---

**DECRETO ENTI LOCALI (/COMUNICAZIONE/DOSSIER/DL-ENTI-LOCALI-N78/PRESENTAZIONE-DL-ENTI-LOCALI-1/)**

Decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio



(<http://www.governo.it/>)



(<http://www.quirinale.it/>)



(<http://www.camera.it/leg17/1>)

(<http://www.senato.it/home>)

(/)